



TRIBUNALE DI LIVORNO
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 38-1// 2023

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. Gianmarco Marinai	Presidente
Dr.ssa Emilia Grassi	Giudice
Dr. Sergio Garofalo	Giudice rel.

Nel procedimento promosso da CLAUDIO BERNARDESCHI, nato a Livorno il 22.5.1950 c.f. BRNCLD50E22E625F e PIA GAZZARRINI nata a Grosseto il 2.11.1953 c.f. GZZPIA53S61E202P, entrambi res.ti a Livorno in via Pier Donato Sommati n. 32, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 5.4.2023 CLAUDIO BERNARDESCHI e PIA GAZZARRINI, coniugi conviventi, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni. Hanno allegato le dichiarazioni dei redditi ed il modello CU, nonchè la relazione del gestore della crisi, rag. Luciana Dinucci, nominata dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Nel ricorso sono riportati le cause dell'indebitamento, la situazione economica e patrimoniale aggiornata, l'elenco dei beni di proprietà, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti.

I ricorrenti hanno chiesto: "che il Giudice, Voglia provvedere che ai sensi dell'art. 270 Dlgs 14/19 specificando, ai sensi del punto E di detta disposizione che i comparenti rilascino l'immobile appartamento sito in Livorno, via Sommati n. 32 (in modo da renderne anche più agevole l'alienazione) e possano trasferirsi nell'appartamento sito in



Livorno [REDACTED] di cui la sig.ra Pia Gazzarrini è proprietaria di quota parte pari al 25% e di cui viene chiesta l'esclusione dalla liquidazione controllata del patrimonio. Detta soluzione agevola sicuramente una pronta e rapida liquidazione essendo l'appartamento da rilasciare di piena ed esclusiva proprietà dei componenti ed essendo invece di più difficile definizione l'alienazione di una quota parte del 25% dell'appartamento occupando;

che dichiaro aperta la procedura di Liquidazione del Patrimonio;

che nomino ex art.14 quinquies L.3/2012 liquidatore il Rag. Dinucci Luciana già nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'Organismo di Composizione della Camera di Commercio Maremma e Tirreno

Si chiede altresì che il Giudice Voglia disporre circa la sospensione delle procedure espropriative in essere, mobiliari ed immobiliari, nei confronti dei componenti”.

*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti.

2. Il sig. Bernardeschi è socio e amministratore della [REDACTED] e dal gennaio 2017 percepisce solo reddito da pensione. La sig.ra Gazzarrini non svolge attività di impresa e dal dicembre 2020 percepisce solo reddito da pensione. I ricorrenti non sono, quindi, assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, i ricorrenti hanno una esposizione debitoria, per la gran parte derivante dalle fidejussioni rilasciate ai creditori della [REDACTED] [REDACTED] euro. Il trattamento pensionistico, al lordo della cessione del quinto e dei pignoramenti di cui si dirà appresso, ammonta complessivamente ad euro 3.000,00 circa. I ricorrenti sono comproprietari di immobili, nei comuni di Livorno e di Sassari, s [REDACTED]

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

3.2 La relazione del gestore della crisi, rag. Luciana Dinucci, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver riscontrato l'esposizione



debitoria dei ricorrenti nei confronti dell'agente della riscossione e degli uffici fiscali, anche degli enti locali di Livorno e Sassari.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del gestore della crisi rag. Luciana Dinucci.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto dai ricorrenti, la quota del 25% dell'immobile di Livorno [REDACTED]

La quota di reddito da riservare ai debitori per il loro mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Deve essere sin d'ora precisato che il trattamento pensionistico spettante al ricorrente sig. Bernardeschi deve essere valorizzato nella sua interezza profilandosi non opponibile alla procedura la cessione del quinto dello stipendio in favore di [REDACTED] spa convenuta in sede di contrazione dei finanziamenti con detta società. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verifica; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i creditori posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.

Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex art.2741 c.c.*; dette regole finirebbero per restare, all'evidenza, violate laddove si ammettesse la perdurante vincolatività, cioè l'opponibilità alla procedura, delle pattuizioni contenute nei contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio, poiché, in



virtù di tali pattuizioni, si consentirebbe a taluni creditori anteriori di soddisfarsi al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori, anche privilegiati, pure a fronte della sospensione di tutte le procedure esecutive individuali o cautelari eventualmente pendenti sul patrimonio del debitore.

La natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento a tutti i creditori anteriori rende sistematicamente incoerente il mancato assoggettamento del cessionario del quinto dello stipendio alla medesima sorte soddisfattiva riservata agli altri creditori. Peraltro, la natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, esplicando anteriormente il contratto solo effetti obbligatori; *pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente* (ovvero di apertura della liquidazione di costui), *la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n.2 c.c., non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era ancora verificato l'effetto traslativo della cessione* (cfr. Cass. 551/2012; Cass. 17590/2005). Tale è il caso del credito ceduto dal titolare di rendita pensionistica alla società finanziaria, destinato a venire ad esistenza soltanto al momento della maturazione dei singoli ratei del trattamento previdenziale.

In conclusione, per la parte rimasta impagata alla data di apertura della procedura di liquidazione, il creditore cessionario del quinto della pensione deve concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale. L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate.

Ugualmente deve ritenersi inibita l'esecuzione delle trattenute a seguito del pignoramento del trattamento pensionistico del sig. Bernardeschi da parte di [redacted] e del trattamento pensionistico della sig.ra Gazzarini da parte [redacted]. Inve, infatti, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo all'apertura della liquidazione giudiziale ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione



- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- i) dispone che questa sentenza sia notificata dal liquidatore agli enti che erogano ai ricorrenti il trattamento pensionistico per le considerazioni di cui alla parte motiva.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 20.4.2023

Il Presidente

Dott. Gianmarco Marinai

Il Giudice relatore

Dott. Sergio Garofalo

